

UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA – BANDO PER L'EROGAZIONE A FONDO PERDUTO DI CONTRIBUTI STRAORDINARI A SOSTEGNO DI ASSOCIAZIONI E CIRCOLI PRIVATI CHE EFFETTUANO SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE AI SOCI PENALIZZATE DALLE MISURE RESTRITTIVE ADOTTATE PER IL CONTENIMENTO DEL COVID-19 .

IL RESPONSABILE

Premesso che:

- con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. Successivamente lo stato di emergenza è stato prorogato: con la delibera del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020 fino al 15 ottobre 2020, con la delibera del Consiglio dei ministri del 7 ottobre 2020 fino al 31 gennaio 2021, con la delibera del Consiglio dei ministri del 13 gennaio 2021 fino al 30 aprile 2021, con la delibera del Consiglio dei Ministri del 21 aprile 2021 fino al 31 luglio 2021, con Decreto Legge n. 105 del 23 luglio 2021, sino al 31/12/2021.
- I successivi decreti emanati per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 finalizzati al sostegno e al rilancio dell'economia, hanno stabilito in una prima fase la chiusura generalizzata di tutte le attività non necessarie e strategiche per il periodo 9/3-3/5/2020 (cosiddetto lockdown), poi un graduale allentamento delle misure di contenimento nel periodo 04/05-14/06/2020, poi un ulteriore allentamento nella fase di convivenza con il COVID-19 (15/06-07/10/2020), consentendo temporaneamente la riapertura generalizzata di tutte le attività.
- a seguito delle misure restrittive di cui sopra, le imprese locali si sono trovate a dover gestire una situazione di grave difficoltà economica e finanziaria, con forti ripercussioni sulla loro redditività.
- l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna ha destinato parte delle risorse COVID (assegnate ai singoli Comuni ai sensi dell'art. 106 del Decreto Legge 34/2020) a sostegno delle imprese, al fine di mitigare gli effetti negativi sul sistema imprenditoriale locale causati dall'emergenza sanitaria (indirizzi Giunta Unione del 17/06/21 e 22/07/2021)
- l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, in accordo con gli altri Comuni e Unioni della Provincia di Ravenna, ha valutato la necessità di dare attuazione ad una misura di sostegno snella ed efficace rivolta ai circoli e alle associazioni con somministrazione di alimenti e bevande direttamente interessati dalle misure restrittive adottate per il contenimento del COVID-19 - che ne hanno bloccato sia l'attività principale (sociale, ricreativa, ludica, culturale..) sia quella secondaria di somministrazione, ad integrazione dei provvedimenti finanziari già emanati a livello nazionale e regionale.
- la Giunta dell'Unione con Delibera del 09/09/2021, n. 106 ha approvato:
 - i criteri e le modalità di erogazione a fondo perduto di contributi a sostegno dei circoli e delle associazioni con somministrazione di alimenti e bevande direttamente interessati dalle misure restrittive adottate per il contenimento del COVID-19 - che ne hanno bloccato sia l'attività principale (sociale, ricreativa, ludica, culturale..) sia quella secondaria di somministrazione - predisposti dal Servizio Sportello Unico per le Attività Produttive, in accordo con gli altri Comuni e Unione della Provincia di Ravenna;

Vista la determina n. 1162 del 14/09/2021 con cui viene approvato il presente Bando

RENDE NOTO CHE

è aperto un Bando per la concessione di contributi straordinari a fondo perduto da parte dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, a sostegno di associazioni e circoli privati che effettuano somministrazione di alimenti e bevande ai soci penalizzate dalle misure restrittive adottate per il contenimento del COVID-19

Il presente Bando, nel rispetto delle disposizioni dettate dall'art. 12 della Legge 07/08/1990 n. 241 e ss.mm.ii e conformemente a quanto previsto nella Delibera della Giunta dell'Unione con cui sono stati definiti i criteri e le modalità di riparto del fondo stanziato, ha lo scopo di garantire la trasparenza dei procedimenti e i diritti di partecipazione, rendendo noti presupposti, criteri e modalità di attribuzione degli incentivi, così come stabiliti nella Delibera citata e dettagliati negli articoli seguenti.

Art. 1 Premessa

1. L'Unione, così come gli altri Comuni e Unioni della Provincia di Ravenna, ha stanziato risorse, al fine di mitigare gli effetti negativi sul sistema imprenditoriale locale causati dall'emergenza sanitaria e, per consentire la continuità e la ripresa dell'attività delle imprese, ha adottato misure straordinarie per supportarle in questa difficile fase e garantire il rispetto delle linee guida nazionali e regionali e delle misure di sicurezza per il contenimento ed il contrasto del diffondersi del virus Covid-19.

Art. 2 Oggetto e finalità

1. Le nuove misure di contenimento al Covid-19, adottate a seguito della seconda ondata della pandemia da Covid-19 (d.P.C.M. del 13/10/20, 18/10/20, 24/10/20, 3/11/20, 3/12/20,...), hanno penalizzato - tra le altre - le attività delle associazioni e dei circoli privati che effettuano somministrazione di alimenti e bevande ai soci, che svolgono un importante ruolo di aggregazione sociale e presidio del territorio, contribuendo ulteriormente ad acuire le difficoltà che già stavano fronteggiando a partire dal primo lock-down disposto dalle autorità nazionali e regionali.

2. per queste ragioni l'unione dei comuni della bassa romagna, insieme agli altri comuni della provincia di ravenna, ha deliberato l'apertura di un bando dedicato alle associazioni e ai circoli privati che effettuino somministrazione di alimenti e bevande ai soci, prevedendo una dotazione finanziaria specifica, a valere totalmente sul bilancio dell'unione, finalizzato a sostenere la difficile fase di ripartenza.

Art. 3 Soggetti beneficiari del contributo a fondo perduto una tantum

1. Possono presentare una sola domanda di contributo a fondo perduto una tantum le associazioni e i circoli privati che effettuino attività di somministrazione alimenti e bevande ai soci ai sensi del d.P.R. n.235/2001 che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- che abbiano sede in uno dei Comuni dell'Unione;
- che abbiano presentato al Comune o all'Unione, regolare Segnalazione Certificata di Inizio Attività per la somministrazione di alimenti e bevande (ai sensi del d.P.R. 235/2001);
- che svolgano attività permanente durante l'anno;
- che fossero in esercizio alla data del 09/03/2020 e che abbiano attività non cessata alla data di presentazione della domanda;
- che non abbiano percepito altri sostegni o contributi a fondo perduto dall'Unione finalizzati a mitigare gli impatti degli effetti negativi derivanti dall'attuazione delle misure di limitazione adottate da Governo e Regione in relazione alla pandemia da Covid-19;
- che siano in regola con gli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse e al versamento degli contributi previdenziali e assistenziali;
- che non si trovino in situazioni debitorie o di contenzioso nei confronti dell'Unione o dei Comuni aderenti;
- che non siano stati destinatari negli ultimi 2 anni di provvedimenti sanzionatori per il mancato rispetto delle disposizioni anti Covid;
- che non siano stati destinatari di atto di decadenza a seguito di dichiarazione mendace negli ultimi due anni, ai sensi dell'art. 75 c. 1-bis del D.P.R. n. 445/2000;
- che nei confronti dei soggetti con poteri di rappresentanza, decisione e controllo e dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del Bando, non siano state pronunciate sentenze di condanna definitiva, né emessi decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del c.p.p., per delitti di cui al Libro II, Titolo II del codice penale (Delitti contro la pubblica amministrazione) e Titolo V (Delitti contro l'ordine pubblico), nonché per false comunicazioni sociali, frode, reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento al terrorismo, sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani e per ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- che non sussistano cause di decadenza, sospensione o divieto previste dall'art. 67 del D. Lgs n. 159/2011 o tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, c. 4, del medesimo decreto;

- che non abbiano commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro;
- che siano in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui all'art. 17 della L. n. 68/99;
- che non siano stati vittime dei reati di concussione ed estorsione, ovvero che in tal caso abbiano denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, fatti salvi i casi previsti dall'art. 4, c. 1, della L. n. 689/81;
- che operino nel rispetto:
 - della XII Disposizione transitoria e finale della Costituzione della Repubblica Italiana, che al primo comma, stabilisce: "È vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista";
 - della Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale (New York – 7.03.1966);
 - dei principi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea del 12.12.2007 con particolare riferimento art. 21; nonché delle norme attuative delle suddette disposizioni e convenzioni.”;

Art. 4 Regime d'aiuto

1. La misura di aiuto di cui al presente Bando consiste nell'erogazione di contributi economici una tantum a fondo perduto di modica entità e a favore di soggetti che hanno un bacino di utenza prettamente locale. Non essendo idonea ad attrarre clienti da altri Stati membri, né a sottrarre clienti a offerte analoghe in altri Stati membri, né ad incidere sugli scambi tra i medesimi, la misura non si configura quale Aiuto di Stato ai sensi dell'art. 107 paragrafo 1 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea.

2. Per quanto innanzi, non occorre procedere alla registrazione di tali contributi nel Registro Nazionale Aiuti di Stato di cui al D.M. 31/5/2017, n. 115, fermi restando tutti gli ulteriori obblighi di trasparenza e pubblicità previsti a carico dell'Amministrazione concedente dagli artt. 26 e 27 del D. Lgs n. 33/2013 e dall'art. 12 della L. n. 241/1990.

3. L'“indennità una tantum”, costituendo un ristoro di modico importo ai danni subiti a causa del lockdown per attività non in concorrenza a livello transnazionale, non sarà soggetta a rendicontazione da parte dei beneficiari.

Art. 5 Tipologia e misura del contributo

1. L'importo del contributo una tantum, per ciascun beneficiario, ammonta a 500,00 €, incrementabili sino ad un massimo di 1.000,00 € in ragione del numero di domande ammissibili.

2. Il contributo sarà concesso nei limiti delle risorse disponibili di cui all'art. 6, ripartendo l'ammontare complessivo del plafond per il numero di imprese ritenute ammissibili, nella misura massima di **€ 1.000,00**.

3. Il totale del sostegno non potrà comunque eccedere la somma massima disponibile di cui all'art. 6.

4. Il contributo, in applicazione al vigente art. 10 bis del Decreto Legge 28/10/2020, n. 137, convertito in Legge con modifiche, dall'art. 1 co. 1 della Legge 18/12/2020, n. 176 e ss.mm.ii, NON è soggetto alla ritenuta del 4% di cui all'art. 28 c. 2 del D.P.R. n. 600/1973.

Art. 6 Dotazione finanziaria

1. Le risorse disponibili, a valere sul Bilancio dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna 2021 – 2023, annualità 2021 per l'attuazione della presente misura di sostegno sono pari ad € 40.000,00.

Art. 7 Domanda di ammissione

1. La domanda di contributo dovrà essere inviata esclusivamente per via telematica, attraverso la piattaforma telematica “*per le imprese e il territorio della Bassa Romagna*”, accessibile dalla sezione Servizi online – Contributi – Misure di sostegno economico alle imprese del sito www.labassaromagna.it. - <https://bit.ly/bandocircoli2021>.

2. Non saranno ammesse domande presentate con altre modalità.

3. L'accesso al sistema informatico per la presentazione della domanda potrà essere effettuato esclusivamente dal legale rappresentante dell'Associazione/Circolo, tramite identità digitale SPID oppure tramite Carta Nazionale dei Servizi (CNS) con PIN dispositivo.

4. La domanda di contributo sarà resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 ed è quindi soggetta alla responsabilità, anche penale, di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso decreto in caso di dichiarazioni mendaci.

5. La domanda di contributo non è soggetta all'assolvimento dell'imposta di bollo ai sensi dell'art. 8 c. 3 tab. All. B del D.P.R. n. 642/1972 e ss.mm.ii..

6. Le domande di contributo dovranno essere presentate, pena la non ammissibilità delle stesse, a partire dalle **ore 9,00 del giorno 20/09/2021 e fino alle ore 24.00 del giorno 20/10/2021**.

7. Le comunicazioni di accettazione ed effettiva consegna della domanda generate dal sistema di Posta Elettronica Certificata o dalla piattaforma non attestano in alcun modo l'accettazione e/o accoglimento della domanda di contributo.

8. Le domande incomplete in quanto mancanti di uno o più dei dati richiesti saranno dichiarate inammissibili.

Art. 8 Istruttoria delle domande, concessione ed erogazione del contributo

1. Recependo quanto previsto all'art. 264 co. 1 lett. a) dal Decreto Legge 19/05/2020, n. 34, ai fini dell'erogazione dei contributi, verrà considerato valido quanto dichiarato in fase di domanda.

2. L'Unione procede all'istruttoria delle domande pervenute, verificandone la completezza e la regolarità, nonché, anche a campione, la veridicità delle dichiarazioni in esse contenute relative al possesso dei requisiti.

3. In fase istruttoria l'Unione si riserva la facoltà di richiedere al richiedente integrazioni e/o chiarimenti a cui l'interessato è tenuto a dare riscontro entro il termine stabilito nella richiesta stessa.

4. Qualsiasi comunicazione inerente il procedimento sarà inviata al richiedente tramite posta certificata (PEC) all'indirizzo utilizzato per inoltrare la domanda o indicato come domicilio digitale.

5. L'Unione al termine dell'istruttoria approverà gli elenchi delle domande ammissibili e non, determinando il numero delle domande finanziabili, gli importi dei contributi concessi e procederà all'erogazione degli stessi.

6. La liquidazione avverrà nel limite delle risorse disponibili, mediante bonifico sull'IBAN dichiarato in sede di domanda, intestato al richiedente.

7. Ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della Legge 241/90, l'Unione non invierà comunicazioni presso la sede legale del richiedente, circa l'eventuale esclusione o collocazione negli elenchi delle domande ammissibili. Dell'avvenuta pubblicazione dei provvedimenti di approvazione della graduatoria, verrà data notizia sul sito internet dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna. Gli elenchi saranno pubblicati agli Albi Pretori, e sarà scaricabile dal sito internet dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna.

Art. 9 Controlli, revoca e decadenza del contributo

1. Anche a seguito della concessione e liquidazione dei contributi, l'Unione si riserva la facoltà di effettuare opportuni controlli, a campione (su un campione del 10% delle domande ammesse e finanziate, selezionate in maniera casuale) e in tutti i casi in cui dovessero sorgere fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, al fine di verificare l'effettivo possesso dei requisiti di ammissibilità e l'insussistenza di cause ostative.

2. I soggetti ammessi si impegnano a consentire, agevolare e non ostacolare, in qualunque modo, le attività di controllo da parte dell'Unione ed a tenere a disposizione tutti i documenti giustificativi dei requisiti di ammissibilità.

3. L'accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese, fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia di false dichiarazioni, comporta l'immediata revoca del contributo concesso o liquidato e la restituzione delle somme eventualmente erogate.

4. La revoca dal contributo assegnato e la restituzione della somma erogata sono stabilite con apposito provvedimento assunto dal responsabile del procedimento.

5. In caso di revoca le somme da restituire da parte dell'impresa, sono maggiorate degli interessi legali e rivalutate sulla base degli indici ISTAT dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati dal momento dell'erogazione al momento della restituzione.

6. Il contributo è revocato e le somme liquidate restituite, qualora venisse verificata la sussistenza delle cause ostative indicate nell'art. 67, co. 8 del D.lgs n. 159/2011.

Art. 10 RUP e informazioni generali sul Bando

1. Responsabile del Procedimento è Federico Vespignani, responsabile del Servizio Sportello Unico per le Attività Produttive dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna.

2. I dati dei beneficiari sono soggetti alla pubblicazione prevista agli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013.

3. Per informazioni sul Bando è possibile contattare il seguente indirizzo e-mail: sportellounico@unione.labassaromagna.it. Il presente Bando, nonché tutte le informazioni utili per l'invio delle domande sono disponibili sul sito istituzionale dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna.

4. Il diritto di accesso ai documenti amministrativi potrà essere esercitato con le seguenti modalità: tramite PEC a pg.unione.labassaromagna.it@legalmail.it da parte del Rappresentante legale del soggetto giuridico richiedente.

Art. 11 Trattamento dei dati personali

1. I dati sono conservati nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati personali-G.D.P.R.) e verranno trattati unicamente per lo svolgimento di funzioni istituzionali e con finalità di carattere amministrativo e contabile, nonché per l'assolvimento di obblighi di legge.

2. Le operazioni di trattamento saranno effettuate con l'ausilio di mezzi informatici e i dati personali saranno custoditi all'interno degli applicativi per la gestione dei flussi documentali e della contabilità dell'Ente e per la conservazione, a norma di legge, degli atti o dei documenti che li contengono.

3. I dati potranno essere trasmessi a soggetti terzi preposti ad accertare l'ottemperanza del presente provvedimento.

4. L'interessato potrà esercitare in ogni momento i diritti riconosciutigli dagli artt. dal 15 al 22 del Regolamento.

5. Titolare del trattamento è l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, Responsabile della Protezione dei Dati è la società Lepida S.p.A. (dpo-team@lepida.it). Soggetto attuatore degli adempimenti necessari per la conformità dei trattamenti di dati personali attinenti l'esecuzione del presente procedimento è il Responsabile del Servizio Sportello Unico per le Attività Produttive.

Lugo, 14/09/2021

IL RESPONSABILE
Federico Vespignani